



**COMUNE DI MONTIERI**  
**(Provincia di Grosseto)**

**ORDINANZA N° 15 DEL 14-11-2020**

**OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel plesso scolastico della frazione di Boccheggiano**

**IL SINDACO**

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e il carattere ancora diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO che l'O.M.S. ha espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione del virus COVID-19;

RILEVATO che tutte le disposizioni precauzionali e cautelari per contrastare l'emergenza sanitaria in oggetto, adottate dal Governo, sono state più volte prorogate;

ACCERTATO che il Governo con il D.L. del 07/10/2020 n.125 ha prorogato le misure già adottate fino al 31 gennaio 2020, introducendo altresì l'obbligo della mascherina anche nei luoghi aperti ove non sia possibile e garantito il distanziamento in modo continuativo;

VISTO il DPCM del 07/10/2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31/01/2021;

VISTI, inoltre, il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale si introducono ulteriori disposizioni restrittive al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia;

VISTO, altresì, l'ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020;

DATO ATTO che al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre disporre misure idonee alla riduzione di ogni contatto sociale, non strettamente indispensabile e che a tutela della collettività occorre prevedere e applicare ogni più idonea forma di tutela dei cittadini;

CONSIDERATO necessario e opportuno contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale, con riferimento al plesso scolastico sito in Boccheggiano, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., con il potere di ordinanza consentito da tutte le leggi sanitarie in materia, a tutela della pubblica incolumità;

CONSTATATO che nella frazione di Boccheggiano è stata riscontrata la positività di uno stretto congiunto di persona operante all'interno del plesso scolastico e che nei confronti di tale operatore, in virtù del contatto stretto con il familiare risultato positivo, l'Ufficio Igiene e Prevenzione di Grosseto ha prescritto quarantena con efficacia dal 13/11/2020;



**COMUNE DI MONTIERI**  
**(Provincia di Grosseto)**

EVIDENZIATO che non è esclusa la possibilità che vengano emanate misure equivalenti per altro operatore scolastico in ragione di contatto con familiare al momento in attesa dell'esito del test per verifica di positività al COVID – 19;

CONSTATATO come le funzioni svolte dall'operatore attualmente in quarantena sono tali all'interno del plesso da non consentire misure mirate o settoriali o da escludere, a priori, contatti da questo intrattenuti durante lo svolgimento della sua mansione con altre persone all'interno dell'ambiente scolastico;

RITENUTO quindi essenziale e prioritario per la tutela dei frequentanti il plesso, studenti, corpo docente, personale ATA e tutti gli altri operatori ivi operanti proseguire con la sospensione dell'attività didattica nel plesso in questione;

CONSIDERATA l'importanza, in un momento di emergenza sanitaria, di intervenire tempestivamente al fine di impedire e scongiurare possibili diffusioni del contagio nell'ambiente scolastico;

RILEVATA, quindi, la necessità di predisporre adeguate misure cautelative atte a limitare la possibilità del diffondersi del Virus COVID-19 esercitando il potere di ordinanza ex D.Lgs. 267/2000 e dando atto altresì che la stessa emergenza non è fronteggiabile attraverso il ricorso agli strumenti ordinari;

DATO ATTO che nel perdurare dell'incertezza in merito alla reale portata della diffusione del VirusCovid-19 saranno emessi ulteriori atti al fine di contenerne la propagazione;

DATO ATTO, inoltre, che a cagione della necessità di intervenire immediatamente non è suscettibile nel caso concreto, di essere esperito quanto prescritto dall'art. 7 della L. 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento);

VISTO l'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

**ORDINA**

La sospensione delle attività didattiche per ogni ordine e grado per il solo plesso scolastico della frazione di Boccheggiano dalla giornata di lunedì 16 novembre sino a quella di venerdì 20 novembre compresi.

DISPONE Che le disposizioni della presente ordinanza abbiano efficacia immediata.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020 in



**COMUNE DI MONTIERI**  
**(Provincia di Grosseto)**

base al quale *“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.”*

La trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Grosseto, alla Provincia di Grosseto, alla Regione Toscana, al Comando Stazione dei Carabinieri di Montieri, all'Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi, alla società incaricata del trasporto scolastico, alla società incaricata della refezione scolastica. Si incarica il Comando di Polizia Municipale e la Stazione dei Carabinieri di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni ricorso al Tar Toscana o entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
**Dott. Nicola Verruzzi**  
**NICOLA VERRUZZI**